

# Interpelli a pagamento, interfacce digitali e futuro del fisco amico

Diritti e riforme

Gaetano Ragucci

**M**entre si attende la messa a punto dell'archivio degli intermediari finanziari, di cui su richiesta del Garante della privacy l'Agenzia sta valutando l'impatto sui diritti e le libertà delle persone, la riforma fiscale concede credito alle tecnologie digitali anche per l'innovazione delle attività di promozione della *compliance* di massa, dove la prescrizione di doveri di trasparenza e incentivi all'adempimento volontario rendono superfluo il ricorso ai poteri di accertamento e di riscossione. In questo campo si preparano novità che modificheranno il rapporto tra fisco e contribuenti. Sul piano delle attività di servizio, si prevede un ridimensionamento del ricorso all'interpello da parte dei contribuenti minori, i cui i dubbi interpretativi saranno risolti con nuove forme di "interlocuzione rapida", attraverso l'uso di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale. È un buon segnale; aveva destato sorpresa che strumenti di questo genere fossero stati messi allo studio per la c.d. giustizia predittiva, sollecitando riserve sulla loro compatibilità con le regole del processo, e che invece non lo fossero stati per l'interpello, che non coinvolge il diritto di difesa, e il cui più diffuso, tempestivo e meglio orientato utilizzo renderebbe superfluo l'intervento del giudice. Tuttavia, si potrà parlare di un reale progresso solo se, a fronte di questo genere di interlocuzioni, sarà assicurata la stessa tutela dell'affidamento del contribuente, che lo Statuto garantisce alle risposte all'interpello, sancendo la nullità degli atti amministrativi difformi.

Nei casi in cui l'interpello sarà ancora utilizzabile, sarà sottoposto a un filtro più severo, e potrà diventare "a pagamento". La perdita che ne verrà in punto di certezza del diritto sarà compensata da un rafforzamento dell'attività di indirizzo attraverso circolari, alla cui stesura concorreranno anche ordini professionali, associazioni di categoria e altri enti rappresentativi. Qui la riforma si muove lungo un crinale che separa il progresso perseguito, da un'effettiva involuzione del paradigma operativo.

---

## IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE E L'INTRECCIO CON L'AFFIDABILITÀ ECONOMICA

Da un lato si prospetta un incremento del pluralismo istituzionale, e perciò anche culturale e metodologico, nei processi di elaborazione di documenti di prassi di norma affidati al monopolio dei tecnici dell'agenzia, da cui non potrà che venire una più diffusa condivisione del prodotto finale. Questa innovazione non è, tuttavia, priva di rischi, nella misura in cui voglia assicurare una legittimazione presso la pubblica opinione di condotte programmate per contesti nei quali, per la complessità della materia, o per un più articolato sistema delle fonti, il vincolo della legge lasci spazio alla discrezionalità dell'amministrazione. In gioco è ciò che resta della riserva espressa dall'art. 23 cost., e molto dipenderà da come saranno regolate le consultazioni con gli enti che vi prenderanno parte (assenti le Università); e dalle competenze di cui si doteranno per essere all'altezza.

Si può dire di più per le attività di coregolazione funzionali alla *compliance*. Qui il dato è il ritorno, per i titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, al c.d. concordato biennale, che si colloca tra i punti di riforma del procedimento accertativo, e allo stesso tempo tra gli incentivi all'adempimento volontario dei contribuenti di minori dimensioni. La novità si presta ad applicazioni nelle due direzioni, e da questo punto di vista segna una parziale inversione di rotta verso una forma di determinazione autoritativa di un imponibile atteso. Gli esperimenti degli anni 2003-2005, e da allora rimasti senza seguito, avevano evidenziato limiti nella determinazione di un imponibile attendibile per l'agenzia, e accettabile per il contribuente, a cui adesso le anagrafi tributarie, e l'uso degli algoritmi con funzione predittiva, possono porre rimedio. Da quanto è dato sapere, con il nuovo concordato, a un indice di affidabilità economica elevato corrisponderà la stabilizzazione nel biennio dell'imponibile dichiarato. A un indice basso corrisponderà un dovere di adeguamento a una proposta di definizione biennale della base imponibile, che l'Agenzia formulerà sulla base delle risultanze delle banche dati e delle nuove tecnologie a sua disposizione, con solo il filtro di un contraddittorio preventivo e semplificato. Il "fisco amico" sta forse cambiando pelle?

Università degli Studi di Milano e presidente Associazione nazionale tributaristi italiani